



**COMUNE DI SAN VINCENZO**  
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE

**Deliberazione n° 29**

in data **28/03/2023**

**Deliberazione del Consiglio Comunale**

**Oggetto:**

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

**L'anno duemilaventitre, e questo giorno ventotto del mese di marzo alle ore 15:00** convocato con appositi avvisi, si è riunito nella sala delle adunanze, il **Consiglio Comunale**.

Eseguito l'appello, risultano:

			<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1	Paolo Riccucci	Sindaco	X	-
2	Alessio Cattelan	Consigliere Mag	X	-
3	Antonina Cucinotta	Consigliere Mag	-	X
4	Caterina Debora Franzoi	Consigliere Mag	X	-
5	Cecilia Galligani	Consigliere Mag	X	-
6	Alessio Landi	Consigliere Mag	X	-
7	Marco Mantovani	Consigliere Mag	X	-
8	Tamara Mengozzi	Vice-sindaco	X	-
9	Pietro Petri	Consigliere Mag	X	-
10	Elisa Cecchini	Consigliere Min	X	-
11	Luca Cosimi	Consigliere Min	X	-
12	Guido Cruschelli	Consigliere Min	X	-
13	Davide Lera	Consigliere Min	X	-
	Nicola Bertini	Assessore esterno	X	

12	1
----	---

Partecipa il Segretario Generale Il Segretario Generale: dott.ssa Ilaria Luciano incaricato della redazione del verbale

Il Sig. Paolo Riccucci nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- la legge 29 dicembre 1997, n. 197 disciplina all'art. 1 nei commi 186-205 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e nei commi 206-221-bis l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- il comma 205 del sopra citato art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che "Ciascun ente territoriale entro il 31 marzo 2023 può estendere, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale";
- il comma 206 del sopra citato art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 stabilisce che "In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- il comma 221-bis del sopra citato art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 prevede che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici;
- le controversie definibili, ai sensi del comma 192 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, sono quelle in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della L. 197/2022 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi ed il pagamento in una percentuale variabile dal 100% al 5% dell'imposta, in funzione dello stato del contenzioso e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 1/1/2023;
- l'adesione all'accordo conciliativo comporta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'applicazione delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

### CONSIDERATO CHE:

- risultano pendenti avanti alle Corti di Giustizia Tributaria alcune controversie tributarie che potrebbero essere oggetto di adesione in base agli istituti disciplinati dai commi da 186 a 204 e dai commi da 205 a 221-bis dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197;
- la definizione agevolata e l'accordo conciliativo rappresentano un'opportunità sia per il Comune, in quanto consentono di ridurre il contenzioso in essere ed il relativo rischio di soccombenza, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione del debito grazie all'esclusione delle sanzioni, degli interessi, oltre che di una quota dell'imposta, a seconda dello stato dei giudizi pendenti alla data del 01/01/2023, data di entrata in vigore della legge 197/2022;

RITENUTO pertanto di avvalersi della facoltà concessa dal comma 205 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, consentendo l'applicazione della definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204 della legge appena sopra citata alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di San Vincenzo;

RITENUTO inoltre di avvalersi della facoltà di dare applicazione all'istituto della conciliazione delle controversie pendenti avanti alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, disciplinato dai commi da 206 a 211 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197;

TENUTO CONTO che le disposizioni dettate dai commi da 186 a 204 e da 206 a 211 sopra richiamate individuano tutti gli elementi essenziali della definizione agevolata e dell'accordo conciliativo, tra cui:

- la quantificazione dell'importo che il soggetto che intende aderire agli istituti deflattivi deve versare;
- le modalità di perfezionamento degli istituti deflattivi;
- il termine e le modalità di pagamento;

RITENUTO comunque opportuno disciplinare le procedure di dettaglio della definizione agevolata e dell'accordo conciliativo delle controversie tributarie pendenti in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata e l'accordo conciliativo delle controversie tributarie pendenti;

VISTI i commi 205 e 221-bis dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificati dall'art. 3-bis del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 " I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici";

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 1° comma e 147-bis del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 12 , contrari n. 0 astenuti n. 0 , espressi in forma palese da n. 12 consiglieri presenti e votanti.

#### DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare il Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata e l'accordo conciliativo delle controversie tributarie pendenti, allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, commi 205 e 221-bis della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
5. di trasmettere la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con medesima unanime votazione tenuto conto dell'urgenza di provvedere, tenuto conto del termine di legge e del termine concesso agli interessati per aderire alla definizione agevolata e all'accordo conciliativo.

## **ALLEGATI**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
Paolo Riccucci

IL SEGRETARIO GENERALE  
Il Segretario Generale: dott.ssa Ilaria Luciano

---